



Roma, Li 24 giugno 2020

**Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”**

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

### **NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

#### **1. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiamate a pronunciarsi sui termini di decadenza dell'accertamento sugli oneri pluriennali**

Saranno le Sezioni unite a decidere sulla decadenza del potere di accertamento in riferimento agli oneri pluriennali come gli ammortamenti. A rimettere la questione è l'ordinanza n. 10701 del 5 giugno 2020.

La vicenda trae origine dalla contestazione dell'Agenzia delle entrate della quota di un nono di una svalutazione registrata a bilancio anni prima. La contribuente, impugnando l'atto, eccepiva tra i diversi motivi anche l'intervenuta decadenza del potere di accertamento. A seguito di due giudizi di merito sfavorevoli, L'Agenzia ricorreva in Cassazione.

Quest'ultima ha disposto al suo interno il rinvio alle Sezioni Unite, chiamate a ricomporre il conflitto interpretativo che sul punto si registra tra le Sezioni semplici della Cassazione. Secondo un orientamento, la quota pluriennale non può essere contestata, dovendo l'accertamento riguardare il merito del costo sostenuto anni addietro (Cassazione 9993/2018 e 2899/2019). Secondo una diversa interpretazione, invece, l'Ente impositore avrebbe il potere di emanare un accertamento oltre i termini ordinari di decadenza decorrenti dall'anno di iscrizione a bilancio, dovendosi riconoscergli il potere di emettere un accertamento anche in assenza di un'immediata pretesa impositiva, al fine di regolarizzare comportamenti errati con conseguenze in esercizi successivi.

L'ordinanza di rimessione è favorevole a concedere il termine lungo agli uffici, rilevando che il contribuente sarebbe sì esposto a un lungo periodo di possibile

accertamento, ma si tratterebbe comunque di un tempo determinato che non lederebbe il diritto di difesa del contribuente, posto che l'ordinamento impone al contribuente di conservare i documenti per periodi superiori alla scadenza ordinaria dei termini di accertamento.

La questione è molto importante poiché, se prevalesse l'impostazione propria dell'ordinanza di remissione, astrattamente l'Ufficio potrebbe accertare un contribuente anche trent'anni dopo il fatto (si pensi ad un immobile, ammortizzabile appunto in trent'anni), con serio pregiudizio per i contribuenti e dubbi di costituzionalità quantomeno sotto il profilo del diritto alla difesa e della certezza dei rapporti giuridici.

## **2. Cassazione: il B&B paga le imposte sui rifiuti come l'albergo**

La Cassazione, con l'ordinanza n. 5358/2020, ha affermato un importante principio in tema di tassa sui rifiuti (oggi TASI): non può ritenersi viziato da illegittimità il regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini TARSU, equipara la porzione di immobile destinata all'esercizio del Bed & Breakfast ad una struttura alberghiera.

In altre parole, i Comuni conservano piena discrezionalità nello stabilire le tariffe dei suddetti immobili poiché rientrante nei limiti della propria potestà impositiva, non espressamente vietata da alcuna norma statale. Sul punto, è da tempo sorto un problema, fonte di numerose contese fra Enti locali ed utenti del servizio di smaltimento dei rifiuti, sulla quantificazione della misura del prelievo relativamente alle varie forme di attività c.d. ricettive, non solo nel raffronto con la tariffa fissata per le civili abitazioni, ma anche all'interno delle distinte attività ricettive. In particolare, nel caso dei B&B, non configurandosi un'attività imprenditoriale, i contribuenti ritengono di dover versare la tassa sui rifiuti come una normale abitazione privata e non come una ricettiva.

Tuttavia, la giurisprudenza prevalente ritiene che rientri fra i poteri discrezionali dei Comuni quello di stabilire particolari tariffe per le unità immobiliari adibite all'uso di Bed and Breakfast, prevedendo altresì l'obbligo di presentare apposita dichiarazione.

Nello stesso solco, la giurisprudenza in commento si rileva importante poiché è tra le prime ad affrontare espressamente il tema dell'applicabilità alle attività di bed and breakfast della medesima misura tariffaria della tassa sui rifiuti prevista per le strutture alberghiere.

## **3. Circolare n. 17/E: chiarimenti su obbligo di invito al contraddittorio**

La circolare n. 17/E rende precisazioni e istruzioni operative circa l'obbligo del contraddittorio preventivo, di cui al D.l. n. 34/2020, cui è tenuta, preliminarmente all'emanazione di un avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria a partire dal 1° luglio 2020.

Nell'esaminare la disposizione, si sottolinea la centralità dell'istituto in commento, al fine di consentire al contribuente l'effettiva partecipazione al procedimento di accertamento e incentivarlo verso l'adempimento spontaneo.

In particolare, gli uffici durante la fase istruttoria devono verificare se, nel caso concreto, sussista l'obbligo di avviare l'*iter* dell'adesione tramite invito al contraddittorio, applicabile esclusivamente per gli accertamenti relativi ad imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto.

Qualora non sia stato presentato l'invito al contraddittorio, l'atto impositivo non è valido e il contribuente deve dimostrare le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio stesso fosse stato attivato (cd. Prova della resistenza). L'Amministrazione ha raccomandato, dunque, agli uffici, qualora sussistano i presupposti, di attivarsi per il contraddittorio con il contribuente e di programmare l'attività in vista dell'arrivo del 1° luglio.

Sussistono, tuttavia, specifici casi di esclusione, quali le ipotesi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo o le ipotesi di emissione di avvisi di accertamento o di rettifica parziale. In aggiunta, l'esclusione sussiste anche nei casi di particolare urgenza o fondato pericolo, da motivarsi adeguatamente.

Qualora ci sia stata la mancata adesione, l'avviso di accertamento dovrà contenere una motivazione "rafforzata" in merito sia ai chiarimenti forniti che ai documenti prodotti dal contribuente. In aggiunta, la circolare fornisce chiarimenti sulla proroga di 120 giorni del termine di decadenza per la notifica degli atti impositivi, qualora tra la data di comparizione e il termine di decadenza dal potere di accertamento intercorrano meno di 90 giorni.

Infine, il procedimento con adesione può essere attivato anche su istanza del contribuente a seguito di un avviso di accertamento che non sia stato preceduto da un invito a comparire per il contraddittorio con l'ufficio.

## NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

### 1. Circolare n. 16/E del 16 giugno 2020

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni in ordine all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui al D.L. n. 50 del 2017, per il periodo d'imposta 2019.

In via generale, tutti gli enti non commerciali che svolgono attività d'impresa sono tenuti alla compilazione dei nuovi indici di affidabilità, con l'unica eccezione degli enti che determinano il reddito con criteri forfetari. A partire dalla definitiva operatività della

riforma del Terzo settore, inoltre, saranno automaticamente esclusi dall'applicazione degli ISA gli enti del Terzo settore non commerciali che operano per il regime forfetario di cui all'art. 80 del Codice del Terzo settore nonché le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che operano per il regime forfetario dell'art. 86 dello stesso Codice.

Saranno altresì escluse dall'applicazione degli ISA le imprese sociali e le cooperative sociali (inquadrate dalla riforma come imprese sociali di diritto), destinatarie di uno specifico regime di defiscalizzazione degli utili reinvestiti nell'attività di interesse generale.

## **2. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport-Avviso dell'11 giugno 2020**

Nell'Avviso dell'11 giugno 2020, l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disciplinato le modalità di raccolta e i termini di presentazione delle istanze per i beneficiari delle misure previste dal decreto del Ministero per le politiche giovanile e lo sport del 4 giugno 2020, nonché i limiti di spesa per l'erogazione dei contributi a fondo perduto nei confronti dei soggetti titolari o meno dei contratti di locazione, ai sensi dell'art. 4 co. 2 del medesimo decreto.

## **NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE**

### **1. Circolare INPS n. 73 del 2020**

Con la Circolare n. 73, emanata in data 17 giugno 2020, l'INPS ha reso chiarimenti sulle modalità di fruizione, da parte dei dipendenti del settore privato, sanitario e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, del bonus babysitting o, in alternativa, del bonus per l'iscrizione dei figli ai centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia.

Si ricorda, in proposito, che tali benefici, già previsti dal decreto "Cura Italia" (art. 23 e 25), sono stati oggetto di una sostanziale modifica ad opera dell'art. 72 del decreto Rilancio.

L'importo assegnabile varia in base al percettore: infatti, ai dipendenti del settore privato (art. 23 del Cura Italia) la somma massima è pari a 1200 euro da utilizzare per le prestazioni effettuate dal 5 marzo al 31 luglio 2020, mentre per i dipendenti del settore pubblico l'importo massimo riconosciuto è pari a 2.000 euro.

La circolare ribadisce l'alternatività tra detto bonus e il "congedo COVID", in quanto i due istituti sono incompatibili e si sofferma anche a specificare che gli incentivi in commento spettano anche qualora il lavoratore svolga la prestazione in modalità di "lavoro agile".

In alternativa, è possibile usufruire di un bonus per servizi integrativi per l'infanzia la cui somma potrà essere utilizzata in quota parte anche per i servizi di baby-sitting. Detto bonus è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale, carta prepagata o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, a scelta del richiedente. Qualora il lavoratore opti per tale incentivo, dovrà allegare alla domanda un'ideale documentazione attestante l'iscrizione presso centri e strutture.

## NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

### 1. **Principio di diritto n. 7 del 2020:**

Con il principio di diritto in commento, l'Agenzia delle entrate chiarisce che, ai fini IVA, nel mandato senza rappresentanza il riaddebito delle spese anticipate dal mandatario al mandante assumono la stessa natura delle spese sostenute dal mandatario e, qualora siano state sostenute a titolo di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali relativi a contratti di somministrazione a tempo determinato, il riaddebito non deve essere soggetto ad IVA.

L'amministrazione finanziaria ricorda come tale principio sia espresso dall'art. 26-bis della Legge n. 196/1997 e come una conferma in tal senso sia desumibile anche dall'art. 1703 del codice civile; tale norma richiamata, infatti, definisce le caratteristiche del contratto di mandato, in cui una delle parti si obbliga a operare per conto dell'altra, utilizzando, nel caso di mandato senza rappresentanza, il proprio nome e acquisendo, conseguentemente, in proprio, gli obblighi derivanti dagli atti compiuti verso terzi.

Di conseguenza, ai fini Iva, a tali ipotesi si può applicare quanto disposto dall'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del Decreto IVA, secondo cui *“Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”*. Dunque, le prestazioni di servizi tra mandante e mandatario e tra il mandatario e il terzo conservano la stessa natura dal punto di vista oggettivo.

## ALTRE NOVITÀ

### 1. **Piano Transizione 4.0: Decreto Ministeriale 19 giugno 2020**

Con il decreto in commento, emanato in data 19 giugno 2020 dal Mise, sono disciplinate le modalità attuative connesse alle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2020, in materia di supporti ed incentivi alla competitività delle imprese italiane.

L'obiettivo principale è, infatti, proprio quello di sostenere il processo di transizione digitale delle imprese, soprattutto dopo l'attuale situazione emergenziale e di crisi economica, prevedendo una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali

connessi al “Piano nazionale Impresa 4.0”. Le principali azioni facenti parte del Piano riguardano, appunto, un credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali, per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, in transizione ecologica, in attività di design e innovazione estetica e sulla formazione 4.0.

In particolare, il decreto del Mise contiene le disposizioni applicative e attuative relative ai menzionati crediti di imposta, nonché le disposizioni relative all’individuazione degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta, che passa dal 6 al 10 per cento.

Il decreto attuativo ha altresì introdotto alcune precisazioni per la corretta imputazione temporale delle spese ammissibili e per la corretta documentazione delle spese del personale e di quelle riguardanti l’utilizzo dei beni strumentali.

In proposito, si ricorda che, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, le spese sopra individuate devono essere imputabili fiscalmente all’anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e sono utilizzabili, esclusivamente in compensazione, per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Infine, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno, ricompresi quelli in materia di Covid-19, è stata incrementata, dal Decreto rilancio, la misura del credito d’imposta, secondo quanto segue: dal 12 per cento al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese; infine, dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese.

## **2. Chiarimenti sul bonus vacanze: provv. 17 giugno 2020**

Con il provvedimento emanato in data 17 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative circa il bonus vacanze previsto dall’art. 176 del decreto Rilancio.

Più nel dettaglio, l’agevolazione spetta ai nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 40.000 euro ed è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e *b&b*. Il tetto massimo dell’agevolazione riconosciuta è pari a 150 euro per nuclei familiari composti da una persona, 300 euro per nuclei di due persone e 500 euro per nuclei di tre o più persone. Il *bonus* può essere richiesto e utilizzato dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 anche da un soggetto diverso dal richiedente. Ai fini di usufruire di detto bonus, le spese vanno documentate mediante fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, con indicazione del codice fiscale di chi intende fruire del *bonus*. L’agevolazione può essere utilizzata per l’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore del servizio turistico e per il 20% come detrazione dalle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021.

Il soggetto richiedente potrà ottenere il bonus attraverso l'applicazione per dispositivi mobili IO, l'app dei servizi pubblici resa disponibile da PagoPA Spa, previa verifica dei requisiti; successivamente, il soggetto riceverà il codice univoco e il QR-code attestante l'incentivo.

Il provvedimento illustra anche le modalità per usufruire del bonus sotto forma di sconto sul corrispettivo. In tale ipotesi, il soggetto, al momento del pagamento, dovrà comunicare all'operatore turistico il proprio codice univoco o il QR-code e, dopo la verifica da parte dell'operatore mediante un'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, otterrà lo sconto sull'ammontare del corrispettivo dovuto per il servizio turistico.

L'operatore turistico potrà recuperare il credito d'imposta derivante dagli sconti praticati utilizzandolo in compensazione delle imposte, mediante indicazione sul modello F24 dell'importo spettante e del codice tributo di prossima istituzione; in aggiunta, potrà altresì procedere alla cessione di tale credito d'imposta a soggetti terzi, tra i quali anche banche e intermediari finanziari, mediante un'apposita procedura *web* sul sito dell'Agenzia. Da ultimo, il documento contiene riferimenti alle regole per il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia e di PagoPa Spa, definite previo parere favorevole dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

### **3. Risposta ad interpello n. 190 del 2020: il regime di cedolare secca e il modello Rli**

Con la risposta a interpello in commento, l'Agenzia delle Entrate rende chiarimenti sul regime della cedolare secca, specificando che qualora in sede di registrazione del contratto non sia stata esercitata la relativa opzione, sarà possibile procedervi per le annualità successive esercitando l'opzione stessa entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sul canone di ciascun anno. Tale termine è fissato entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.

In relazione alle modalità, l'Amministrazione finanziaria ribadisce che l'opzione per la cedolare secca o la modifica della stessa possono essere effettuati mediante il modello Rli trasmettendolo telematicamente all'Agenzia o presentandolo presso l'ufficio di registrazione del contratto.

\*\*\*

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

**ENBIC - Studio ACTA**